

Deliberazione della Giunta Regionale 12 ottobre 2026, n. 4-3157

Legge regionale n. 28/2007, articolo 14. D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 come modificata con D.C.R n. 222-10908 del 24 maggio 2022. Approvazione, per l'a.s. 2026/2027, dell'intervento "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali". Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00 a valere sull'annualità 2027 del bilanci.



Seduta N° 194

Adunanza 12 OTTOBRE 2026

Il giorno 12 del mese di ottobre duemilaventisei alle ore 10:30 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori

Paolo BONGIOANNI - Enrico BUSSALINO - Marco GALLO - Federico RIBOLDI

DGR 4-3157/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 28/2007, articolo 14. D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 come modificata con D.C.R n. 222-10908 del 24 maggio 2022. Approvazione, per l'a.s. 2026/2027, dell'intervento "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali". Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00 a valere sull'annualità 2027 del bilancio finanziario gestionale 2026/2028.

A relazione di: Cameroni

Premesso che:

con la legge regionale n. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", la Regione Piemonte promuove gli interventi a sostegno del diritto all'istruzione a partire dalla scuola dell'infanzia anche in relazione alla tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti, attraverso l'erogazione di un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie al fine di garantire il mantenimento e, ove possibile, l'ampliamento del servizio in tutto il territorio regionale;

in particolare, l'articolo 14 della suddetta legge regionale in ordine alle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali dispone che:

- al comma 1, Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini;
- al comma 2, le predette scuole ed i Comuni ove hanno sede stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, al fine di mantenere il servizio di pubblica

utilità attualmente svolto;

- al comma 3, Regione contribuisce, in via integrativa, agli interventi oggetto delle sopraccitate convenzioni di cui al comma 2;
- al comma 4, Regione può, in deroga a quanto previsto nei punti precedenti, erogare direttamente contributi alle scuole previo parere dei Comuni ove hanno sede e in presenza di particolari situazioni sulla base di criteri definiti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio di cui all'articolo 27 della medesima legge;

con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008 è stato approvato lo schema tipo di convenzione da stipularsi tra Comuni e scuole dell'infanzia paritarie in attuazione del sopra richiamato comma 2 dell'articolo 14.

Premesso inoltre che, l'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 e modificato con D.C.R. n. 222-10908 del 24 maggio 2022, al punto 2.1.3 "Azioni a gestione diretta regionale" contempla le "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali (articolo 14)" e ne definisce gli aspetti attuativi prevedendo in particolare che:

- i benefici sono assegnati per ciascuna sezione di scuola dell'infanzia costituita e funzionante con un numero minimo di 15 alunni, fatta eccezione per le scuole a sezione unica;
- l'entità dei contributi è definita ripartendo:
 - il 75% dello stanziamento globale annualmente previsto per il numero complessivo delle sezioni ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o nelle frazioni di Comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle scuole con sezione unica dei Comuni fino a 15.000 abitanti e nelle frazioni di Comuni con oltre 15.000 abitanti è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50% del contributo assegnato per sezione;
 - il 25% dello stanziamento globale annualmente previsto per il numero delle sezioni ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Ritenuto di confermare per l'anno scolastico 2026/2027 il sostegno finanziario alle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali per l'importo complessivo pari a euro 7.700.000,00 in continuità con le annualità precedenti e al fine di garantire il mantenimento diffuso e capillare dei servizi offerti, della libertà di scelta educativa e della sostenibilità dei costi, destinando tale sostegno alle suddette scuole paritarie con riferimento:

- sia a quelle convenzionate con il Comune territorialmente competente secondo lo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008;
- sia a quelle non convenzionate con il Comune territorialmente competente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 28/2007.

Dato atto che la Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata a delineare le particolari situazioni in presenza delle quali trova applicazione il suddetto comma 4, nonché a definire i contenuti dei requisiti per accedere al contributo ed a computare l'importo delle risorse, il cui totale risulta essere di euro 7.700.000,00, in conformità ai sopra citati criteri di riparto previsti dall'Atto di indirizzo degli interventi in materia di diritto allo studio.

Dato atto che il presente provvedimento, per l'importo pari a euro 7.700.000,00, trova copertura a valere sul bilancio finanziario gestionale 2026/2028, annualità 2027, sulla dotazione finanziaria dei seguenti capitoli:

- euro 7.300.000,00 a valere sul capitolo 151941/27, Missione 04, Programma 07;
- euro 400.000,00 a valere sul capitolo 189653/27, Missione 04, Programma 07.

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del medesimo Settore, eventuali somme non utilizzate sul capitolo 189653/27 possano essere utilizzate per le stesse finalità sul capitolo 151941/27 a seguito di variazione compensativa tra capitoli appartenenti alla stessa missione e programma.

Visti:

il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.

Viste:

la legge regionale n. 2/2026 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”;

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028",

la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2209 del 9 febbraio 2026, di approvazione, ai sensi degli articoli 11 e 39, comma 10 e 13, del decreto legislativo n. 118/2011 ed ai sensi della legge regionale n. 3/2026, del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e delle disposizioni di natura autorizzatoria;

la legge regionale n. 17/2026 “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie”;

la D.G.R. n. 11-2973 del 7 agosto 2026, di approvazione dell’assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e delle disposizioni finanziarie.

Richiamata la D.G.R. n. 37-615 del 20 dicembre 2024, recante le disposizioni, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 ed in conformità alla D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, sulle attività di ragioneria relative al controllo preventivo di regolarità contabile afferenti alle proposte di deliberazione della Giunta regionale e di provvedimenti del Presidente della Regione (decreti ed ordinanza).

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 7.700.000,00 sono esclusivamente quelli sopra riportati."

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 28/2007 ed in conformità all’Atto di indirizzo degli interventi in materia di diritto allo studio di cui alla D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 come modificato con D.C.R. n. 222-10908 del 24 maggio 2022, per l’a.s. 2026/2027 l'intervento “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, destinando risorse pari a complessivi euro 7.700.000,00;

- che l'importo complessivo di euro 7.700.000,00, trova copertura a valere sul bilancio finanziario gestionale 2026/2028 (Missione 04, Programma 07), annualità 2027, sul capitolo 151941/27 per euro 7.300.000,00 e sul capitolo 189653/27 per euro 400.000,00, fermo restando che eventuali somme non utilizzate sul capitolo 189653/27 potranno essere utilizzate per le stesse finalità sul capitolo 151941/27 a seguito di variazione compensativa tra capitoli appartenenti alla stessa missione e programma;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro, Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio strutture scolastiche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-3157-2026-All_1-ALLEGATO_A_(Scheda_tecnica).pdf

1.



Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro
Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche*

SCHEDA TECNICA

art. 14 della legge regionale n. 28/2007 e s.m.i.

***“Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole
dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali”***

a.s. 2026/2027

PREMESSE

La legge regionale n. 28/2007, all'articolo 14, prevede il sostegno finanziario della Regione Piemonte alle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell'anno scolastico, riconoscendo il servizio di pubblica utilità che esse attuano sul territorio e ribadendo l'importanza della loro funzione sociale e formativa.

FINALITA' DELL'INTERVENTO

In linea di continuità con le annualità precedenti si conferma, anche per l'anno scolastico 2026/2027, il sostegno regionale alle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali, nell'ambito dell'intervento "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali (articolo 14 della l.r. 28/2007)", previsto dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 così come modificato con D.C.R. n. 222-10908 del 24 maggio 2022.

DESTINATARI

Sono destinatarie del contributo in oggetto le scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali, purché senza fine di lucro e aperte alla generalità dei cittadini, operanti in Piemonte che:

- abbiano stipulato con il Comune territorialmente competente la convenzione attuativa in conformità con lo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008;
- abbiano ricevuto da parte del Comune territorialmente competente motivato diniego alla richiesta di convenzionamento presentata e per le quali il Comune abbia formulato il parere previsto dal comma 4 dell'art. 14 della l.r. 28/2007 dichiarando al suo interno la sussistenza di una o più delle seguenti particolari situazioni a sostegno dell'ammissione della scuola alla contribuzione:
 - garantire alle famiglie un'adeguata copertura del servizio di scuola dell'infanzia in assenza, nell'ambito territoriale interessato, di analoga offerta formativa da parte di scuole statali, comunali o convenzionate;
 - contribuire a ridurre eventuali liste di attesa per l'accesso al servizio di scuola dell'infanzia presenti nelle scuole statali, comunali o convenzionate situate nell'ambito territoriale interessato;
 - essere ubicate in area montana o collinare contribuendo a garantire la copertura del servizio di scuola dell'infanzia anche a favore di Comuni contermini privi di analoga offerta formativa;
 - essere ubicate in area contraddistinta da marginalità territoriale o in zona disagiata dal punto di vista socio-economico concorrendo a favorire l'inclusione di utenze fragili.

Ai fini dell'ammissione al sostegno le scuole dell'infanzia devono:

- rispondere al principio del pluralismo istituzionale ed educativo sancito dalla Costituzione;
- svolgere una funzione di carattere educativo e sociale;
- essere aperte alla generalità dei cittadini;
- essere scuole paritarie ai sensi della legge n. 62/2000;
- essere gestite da soggetto giuridico senza fini di lucro;
- svolgere il servizio con modalità non commerciale in base ai criteri previsti dal decreto ministeriale annualmente pubblicato dal M.I.M.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse complessivamente stanziare per la realizzazione degli interventi di cui sopra sono pari a euro 7.700.000,00 e trovano copertura a valere sui capitoli 151941/27 e 189653/27 sulla dotazione finanziaria dell'anno 2027.

La ripartizione delle risorse verrà effettuata nelle modalità previste al punto 2.1.3 "Azioni a gestione diretta regionale" – VIII "Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali" dell'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, approvato con D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 così come modificato con D.C.R n. 222-10908 del 24 maggio 2022.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'Avviso pubblico contenente i termini e le modalità attuative per accedere al sostegno e la relativa modulistica, verranno pubblicati sul sito della Regione Piemonte nell'area tematica relativa all'Istruzione accessibile alla seguente url:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/0-6-anni-servizi-contributi/scuole-dellinfanzia-paritarie>

e all'interno della Sezione "Bandi e Finanziamenti" accessibile alla seguente url:

<https://bandi.regione.piemonte.it>

A partire dalla corrente annualità scolastica 2026/2027 la presente misura sarà interessata dal processo di digitalizzazione delle procedure inerenti ai propri interventi che la Regione Piemonte sta attuando nel corso degli ultimi anni.

In questa fase verrà richiesto ai Comuni di effettuare l'inserimento, all'interno di una specifica piattaforma informatica denominata "Sistema informativo regionale Servizi Educativi 0-6" dei dati relativi alle scuole dell'infanzia convenzionate comunicati dagli enti gestori delle medesime.

Ulteriori approfondimenti tecnici ed operativi in tal senso saranno specificati all'interno dell'Avviso pubblico di finanziamento dell'intervento.

TERMINI DI CONCLUSIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento di cui al presente atto è stato individuato dalla D.G.R. n. 25-6580 del 28 ottobre 2013 in 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

Il Responsabile del Procedimento è il/la Dirigente del Settore Politiche dell'istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche della Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro.